



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

**Sezioni Unite Civili**  
**Pubblica Udienza del 26 marzo 2024**

**Ricorso R.G. n. 16885/2023; n. 2 del Ruolo**  
*rel. cons. E. Scoditti*

**Memoria del P.M. ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.**

**IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE**

*Letti gli atti;*

**OSSERVA**

**1.** – Innanzi al Tribunale di Parma è stata proposta un'opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 618 *bis* c.p.c., con la quale è stato contestato il diritto del creditore-lavoratore ad applicare, per determinare l'importo dovuto dal debitore a titolo di interessi, il parametro stabilito dall'art. 1284, comma 4, c.c. Nel corso dell'opposizione, il Tribunale di Parma, sentite le parti, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. ed ha sospeso il procedimento.

Il decreto di ammissibilità della Prima Presidente della Corte di cassazione così riassume il **primo** quesito di diritto proposto dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro: “*se l'art. 429, comma 3, c.p.c. - nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi “gli interessi nella misura legale”, oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - costituisca norma speciale rispetto all'art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e, così, “gli interessi legali maggiorati” (o “super-interessi”) a far data dalla domanda giudiziale”.*

Il Tribunale di Parma sottopone, inoltre, alla Suprema Corte una **seconda** questione, originata da un recente contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla portata del comma 4 dell'art. 1284 c.c. e, cioè, sulla sua applicabilità alle sole

obbligazioni di fonte contrattuale o anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle.

**1.1.** – I quesiti interpretativi posti dal rinvio pregiudiziale attengono, dunque, ai **poteri** di interpretazione/integrazione del titolo esecutivo giudiziale e, in particolare, all'art. 1284, comma 4, c.c., secondo cui “*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”.

**2.** – Con riguardo alla **seconda** questione oggetto di rinvio pregiudiziale, la Prima Presidente, pur dando atto della sussistenza di profili di problematicità, collegati al fatto che la questione oggetto di rinvio pregiudiziale ha dato vita ad un contrasto giurisprudenziale anche in sede di legittimità, ha ritenuto di non poter escludere, **prima facie**, l'ammissibilità del quesito in considerazione della *ratio* del nuovo istituto poiché l'esistenza di un attuale ed effettivo contrasto pone in luce l'instabilità e la mancanza di un intervento nomofilattico chiarificatore in funzione dell'interpretazione uniforme delle norme.

**2.1.** – Al riguardo va premesso che il sistema delineato dall'art. 363 *bis* c.p.c. consente di affermare che il rinvio pregiudiziale **non** è un sistema di impugnazione, essendo rimesso alla Corte di cassazione (*i.e.*, al Primo presidente con il decreto di inammissibilità ovvero al collegio investito a seguito della declaratoria di ammissibilità) di “*decidere cosa decidere*” (v. Cass. SU n. 34851 del 2023).

Ciò posto si ritiene che il rinvio pregiudiziale in *parte qua* **non** sia ammissibile perché la questione è stata già **risolta** dalla Corte cassazione, sebbene con esiti diversi, **contrapponendosi** ad un orientamento (risalente a Cass. 28409 del 2018) che limita l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle sole obbligazioni contrattuali un più recente arresto (cfr. Cass. n. 61 del 2023) secondo il quale il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.

Tale contrasto **esclude** che possa affermarsi che la questione non sia stata affrontata dalla Corte di cassazione, ma esclude anche che non sia stata “*risolta*” (cfr. art. 363 *bis*, comma 1, n. 1, c.p.c.) dal giudice di legittimità.

Se si accedesse alla ricostruzione più ampia, invero, l'istituto **non** verrebbe impiegato per realizzare una nomofilachia preventiva, **ma** per approfondire questioni già dibattute in sede di legittimità. In secondo luogo, è ragionevole ritenere che la presenza di uno o più precedenti di legittimità consente di **escludere** che la questione di diritto presenti difficoltà interpretative tali da giustificare la rimessione *ex art.* 363 *bis* c.p.c.

La presenza di un contrasto in sede di legittimità evidenzia, invero, come la questione sia stata già risolta, **sebbene** con esiti interpretativi non ancora certi, tali da

giustificare la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. **374, comma 2, c.p.c.** Si vuole dire, cioè, che il sistema contempla un meccanismo interno alla Corte che ha la stessa finalità di quello previsto dall'art. 363 *bis* c.p.c., di tal che ammettere la possibilità di un rinvio pregiudiziale in presenza di un contrasto all'interno della Corte significherebbe, **da un lato**, creare un inutile doppione e, **dall'altro**, consentire ad un giudice di merito di mettere (per così dire) in mora il giudice di legittimità per risolvere un conflitto che esso giudice di legittimità ancora non ha voluto (ancora) risolvere pur avendone la possibilità.

Va, peraltro, rammentato che è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la Procura generale **può sollecitare**, attraverso il ricorso nell'interesse della legge, l'intervento delle Sezioni unite per superare non solo i contrasti interpretativi sviluppatisi nelle sedi di merito, ma anche quelli rilevati in ambito di legittimità.

**2.2.** – Pur non essendo ammissibile, la **seconda** questione oggetto di rinvio pregiudiziale si colloca sullo sfondo del **primo** quesito proposto dal Tribunale di Parma poiché (in quel caso) il titolo esecutivo conteneva la condanna al pagamento delle voci ivi indicate (riguardanti **non** soltanto obbligazioni contrattuali di carattere retributivo, **ma** anche extracontrattuali – indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo), **oltre** (genericamente) interessi e rivalutazione.

A fronte della **generica** previsione della sentenza di lavoro, il precetto **conteneva**, invece, l'applicazione sull'intera sorte capitale di interessi *ex art.* 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione.

Il **primo** quesito intercetta, quindi, l'ulteriore questione relativa alla possibilità per il giudice dell'opposizione a precetto di applicare gli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. ove il giudice del merito **non** li abbia, come nel caso di specie, **espressamente** riconosciuti

Il **tema** è, dunque, quello della “integrazione” del titolo esecutivo, poiché l'integrazione extra-testuale del titolo esecutivo **non** è consentita tutte le volte in cui è univoca e certa la struttura del comando e quando gli ulteriori eventuali elementi avrebbero potuto (e dovuto) essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso.

Al riguardo, **non** può escludersi che il rinvio pregiudiziale possa essere eccezionalmente disposto nonostante la questione di diritto sia stata già oggetto di pronunce della Suprema Corte ogniqualvolta i precedenti di legittimità risultino **non** più attuali perché superati dal mutato contesto normativo.

**Non** può, per altro verso escludersi che il rinvio pregiudiziale sia **ammissibile** anche quando i precedenti di legittimità lambiscano, non la questione controversa, ma profili giuridici che, benchè rilevanti, restano sullo sfondo.

Muovendo da tali considerazioni, la questione di diritto può ritenersi nuova quando l'unico o i plurimi precedenti di legittimità, eventualmente anche contrastanti

tra loro, **non** si rivelino idonei alla sua risoluzione perché non attuali oppure eccentrici rispetto alla fattispecie concreta.

Alla luce di quanto precede, nonostante si registrino ampi orientamenti in punto di interpretazione del titolo esecutivo, ai fini della risoluzione del processo *a quo* detti precedenti **non** sono, invero, risolutivi poiché è necessario stabilire se la disposizione dettata dall'art. 1284, comma 4, c.p.c., possa considerarsi **implicitamente** richiamata da un titolo giudiziale di condanna che in punto di interessi non reca alcuna specificazione limitandosi a prevedere che sul capitale possano essere computati “interessi legali”.

**2.2.1.** – Secondo il costante orientamento della Corte in sede esecutiva o di opposizione esecutiva il titolo di natura giudiziale deve essere oggetto di mera interpretazione, **non** potendosi effettuare in relazione a quanto ivi indicato alcuna valutazione di merito.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza posta alla base della promossa esecuzione, invero, costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere **solo** una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, innanzitutto sulla base del dispositivo e della motivazione (*ex multis*, Cass. n. 12117 del 2006; Cass. n. 445 del 2013; Cass. n. 13811 del 2013).

Come da ultimo ribadito (Cass. SU n. 9479 del 2023), infatti, vi è la “*distinzione, propria della tradizione del nostro ordinamento processuale, tra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione ... di cui ... rimane tuttora espressione il fatto che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione siano, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa*”.

Non sono mancate, invero, pronunce che hanno previsto che, entro determinati limiti, il titolo esecutivo **possa** essere anche integrato in virtù di elementi extratestuali, **ma** sempre che essi siano espressamente richiamati e costituiscano espressione di dati pacificamente acquisiti al processo (ad esempio la busta paga del lavoratore cui il titolo si richiama o la consulenza tecnica).

Facendo applicazione di tali principi la Suprema Corte, pronunciandosi sempre in relazione a fattispecie alle quali **non** poteva essere applicato *ratione temporis* l'art. 1284 comma 4 c.c., ha ritenuto che:

- se il titolo esecutivo si limita a disporre che gli interessi dovuti sono quelli previsti dalla legge, deve presumersi che quel titolo abbia fatto riferimento agli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. (Cass. n. 23846 del 2023);
- gli interessi sono dovuti nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 solo quando tale ultima previsione di legge sia stata espressamente richiamata dal titolo esecutivo;
- ove gli interessi siano stati fissati dal titolo esecutivo di formazione giudiziale richiamando una speciale disposizione di legge essi debbono

essere necessariamente computati facendo esclusivo riferimento al testo normativo cui il titolo ha fatto rinvio (Cass. n. 14234 del 2023; Cass. n. 8128 del 2020; Cass. n. 14911 del 2019);

- il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può procedere ad una integrazione e/o correzione del titolo esecutivo al fine di applicare interessi legali diversi da quelli previsti dal citato art. 1284, comma 1, c.c.; ciò in quanto tutti gli interessi diversi da quelli previsti dall'art. 1284 comma 1 c.c. non maturano automaticamente, ma occorre che il giudice di merito accerti gli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale;
- il creditore che non abbia ottenuto la esplicitazione di una condanna al pagamento di interessi legali (previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 o da altra legge speciale), diversi da quelli contemplati dall'art. 1284 comma 1 c.c., deve impugnare la sentenza in quanto quest'ultima non è suscettibile di integrazione, interpretazione o correzione in sede esecutiva (Cass. n. 22457 del 2017; Cass. n. 1942 del 2023).

Riassumendo, alla luce dei precedenti sin qui richiamati, quando l'art. 1284, comma 4, c.c. **non** era ancora vigente, gli interessi legali genericamente indicati dal titolo esecutivo giudiziale di condanna **non** potevano che essere computati ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c.

Il titolo esecutivo **non** può, infatti, essere interpretato e/o integrato oltre il suo tenore letterale. **Né** a tal fine può soccorrere il richiamo alla domanda giudiziale o le difese svolte dalle parti nel corso del giudizio atteso che l'esecuzione forzata è funzionale alla attuazione di diritti certi.

**2.2.2.** – Dai precedenti di legittimità che si sono richiamati si ricavano le coordinate necessarie alla risoluzione della questione controversa.

Entrato in vigore il comma 4 dell'art. 1284 c.c., **due** sono le soluzioni prospettabili.

Se si ritiene che l'art. 1284, comma 4, c.c. configuri una disposizione di carattere **generale** che regola la misura degli interessi per così dire processuali che maturano sul capitale a far data dalla domanda giudiziale indipendentemente dal fatto che l'obbligazione presupposta abbia natura contrattuale o extracontrattuale, è legittimo sostenere che, dinanzi ad una condanna al pagamento di interessi legali, tali interessi possano essere computati, a decorrere dall'instaurazione del giudizio e sino al soddisfo al tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali. In sostanza, la natura **generale** della disposizione cui si è fatto cenno consentirebbe di presumere che la condanna al pagamento degli interessi legali sia riferibile all'art. 1284, comma 1, c.c. sino alla domanda giudiziale e all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al momento del pagamento. E ciò in quanto si tratterebbe di una conseguenza che la legge ricollega alla fattispecie in maniera **automatica**, secondo un meccanismo simile a quello già sperimentato in relazione alla debenza di interessi legali anche in assenza di previsione in sentenza (Cass. n. 18692 del 2012) o in relazione al rimborso dell'IVA sulle spese legali versata al difensore dalla parte vittoriosa, cui la stessa *“ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice”* (Cass. n. 5027 del 1990).

Per la fattispecie di interesse nel ricorso *sub iudice*, cioè, ovviamente, presuppone la risoluzione della questione a monte relativa all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. **anche** ai crediti di lavoro.

Se si ritiene, invece, che l'art. 1284, comma 4, c.c. abbia un ambito applicativo **limitato**, è inevitabile affermare che non vi siano le condizioni per presumere che gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale siano quelli dell'art. 1284, comma 4, c.c.

La tesi preferibile è quella secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. configuri una disposizione **di sistema** applicabile ad ogni controversia.

**3.** – Il **primo** quesito proposto dal Tribunale di Parma **non** pone problemi di ammissibilità: (i) la questione è necessaria alla soluzione del caso concreto perché incide direttamente sull'ammontare dell'importo indicato nel titolo esecutivo; (ii) la difficoltà interpretativa riguarda l'ambito del potere interpretativo del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione e dell'opposizione esecutiva, ma soprattutto il dubbio sull'applicazione automatica del tasso di interesse previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. ai rapporti di lavoro regolati - in *parte qua* - dalla disciplina "speciale" dell'art. 429 c.p.c.; (iii) la questione non è stata mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità ed è destinata a riproporsi in un numero molto frequente di controversie.

**4.** – L'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014 (per come modificato dalla legge di conversione n. 162 del 2014) ha introdotto, nel comma 4 dell'art. 1284 c.c., la seguente disciplina: *“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nella transazioni commerciali”*.

La disposizione ha sollevato, sin da subito, alcuni problemi applicativi: uno dei più spinosi concerne la riferibilità della norma **anche** alle obbligazioni pecuniarie relative a crediti di lavoro (o meglio: ai **crediti di lavoro** soggetti alla disciplina dell'art. 429, comma 3, c.p.c.).

In base a un **primo e più tradizionale** orientamento, dovrebbe **escludersi** l'applicabilità degli interessi moratori ai crediti di lavoro in virtù della disciplina speciale, prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c., secondo cui il giudice che pronuncia condanna per crediti di lavoro deve sempre applicare, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, così proteggendo il lavoratore dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento (Tribunale di Milano, 2989/2023; Tribunale di Lucca, 75/2023; Tribunale di Roma, 3577/2020). L'orientamento restrittivo si riconduce ad una tesi della giurisprudenza maturata **prima** dell'entrata in vigore del comma 4 dell'art. 1284 c.c. e sostiene che i crediti di lavoro godono di *“regime giuridico speciale rispetto a quello generale, delle obbligazioni pecuniarie”* (così App. Roma 22/01/2019, n.110 in una fattispecie alla quale è estranea la questione dell'applicabilità della disposizione di cui ci stiamo occupando).

Secondo, invece, un più **recente** orientamento, l'articolo 429, comma 3, c.p.c., operando un rinvio all'integrale disciplina dell'art. 1284 c.c., sia quindi agli interessi

legali (comma 1) che agli interessi moratori (comma 4), consentirebbe di applicare questi ultimi **anche** ai crediti di lavoro (Tribunale di Perugia, 53/2022; Tribunale di Venezia, 29/2023).

Quest'ultimo orientamento è senz'altro **preferibile** per le ragioni che si andranno ad illustrare.

#### **5.** – La *ratio* dell'art. 1284, comma 4, c.c.

Il comma 4 è stato inserito nell'art. 1284 c.c. nel contesto di un intervento normativo, il d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, recante disposizioni tra loro eterogenee, unificate, nelle intenzioni del governo, da uno scopo di “*degiurisdizionalizzazione*” e “*definizione dell'arretrato in materia di processo civile*”.

La norma risponde, secondo la *communis opinio*, condivisa da Cass. n. 61 del 2023, a una **ratio deflattiva** del contenzioso, gravando il debitore di una somma di denaro, che resista in giudizio senza fondamento, dell'obbligo di corrispondere interessi al saggio “*pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”. Si scongiura in tal modo che il debitore, in virtù dei tempi del processo civile, possa finanziarsi al ribasso<sup>1</sup> con il raggiungimento del duplice obiettivo di tutela del creditore pecuniario e deflazione del contenzioso.

Si tratta, quindi, di una prestazione chiaramente **punitiva** tanto più che la sua misura può tranquillamente superare il tasso soglia usurario e che in mancanza di accorgimenti adeguati potrebbe aggiungersi all'ulteriore sanzione prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c. che consente al giudice - anche d'ufficio - di condannare il soccombente al pagamento in favore della controparte della somma equitativamente determinata.

L'idea di fondo è, **da un lato**, quella secondo cui il processo costituisce una risorsa limitata e, dunque, occorre innalzare i costi della soccombenza e, **dall'altro**, quella di evitare l'inadempimento efficiente del debitore (al quale la mora potrebbe convenire investendo la somma di denaro in utilizzi più remunerativi e quindi lucrando sulla differenza tra il tasso ricevuto da tali investimenti e quello dovuto al creditore per il periodo della mora).

Da un punto di vista sistematico, gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. vanno perciò a far parte integrante ad ogni effetto, in quanto aventi la **caratteristica** di interessi legali, del comma 1 dell'art. 1284, affiancando alla fonte generale costituita dal decreto del Ministro del tesoro la fonte *ratione temporis* costituita dalla legislazione speciale richiamata per *relationem*.

---

<sup>1</sup> Così si esprime la relazione accompagnatoria della norma al Senato: “*Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, si prevede ...*”.

Di qui l'**automatismo** della previsione che si pone come disposizione di **sistema**, inserita nel codice civile nel capo che reca la disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie, e, quindi, di carattere **generale**.

**5.1.** – La natura degli interessi di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.

La collocazione **sistemica** della norma all'interno dell'art. 1284 c.c., disposizione sul saggio degli interessi dovuti di regola per ogni obbligazione pecuniaria, da un lato, e il contestuale richiamo, da parte della disposizione, al *corpus* normativo speciale sugli interessi di mora nelle transazioni commerciali, dall'altro, potrebbero indurre a interrogarsi sulla natura degli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., che da questi due dati non emergerebbe con linearità.

Il profilo qualificatorio è adombrato da Cass. n. 61 del 2023, distinguendo il campo di applicazione della norma e dell'art. 1224 c.c., lì dove si afferma “*l'art. 1284, comma 4, riguarda [...] solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo*”.

Che del resto trattasi di **interessi di mora** è abbastanza evidente sol che si consideri che la domanda giudiziale costituisce sempre un atto di costituzione in mora e dopo la costituzione in mora gli unici interessi concepibili sono quelli moratori (anche se spetta all'interprete individuare i casi in cui, pur in presenza di una domanda giudiziale, non vi siano altresì gli interessi di mora<sup>2</sup>). L'art. 1284, comma 4, c.c., dunque, riferendosi agli interessi successivi “*al momento in cui è proposta la domanda giudiziale*” non può che riferirsi ai **soli** interessi moratori, a favore dei quali cedono il passo quelli corrispettivi.

**6.** – Il fondamento **punitivo** della norma fornisce indicazioni per delimitarne in modo certo l'ambito applicativo.

Tra i commenti più diffusi i dottrina vi è quello secondo cui l'**unico** caso (o l'unico gruppo di casi) nei quali certamente la norma non dovrebbe trovare applicazione è costituito da quelle ipotesi nelle quali certamente nessun rimprovero si può muovere al debitore riguardo all'instaurazione del processo: la norma certamente non può trovare applicazione nelle ipotesi nelle quali il processo costituisce l'unica via per la realizzazione del credito e questo avviene nei casi in cui prima del processo il creditore ha diritto alla prestazione, ma questa è per sua natura illiquida e questo stato di illiquidità non dipende da colpa del debitore.

Si tratta dei casi residuali nei quali nel nostro ordinamento risulta applicato il principio romanistico “*in illiquidis non fit mora*” (che di regola non trova applicazione ma ritorna ad essere applicabile nei casi in cui il processo è l'unico mezzo per rendere la prestazione liquida).

---

<sup>2</sup> La coincidenza tra pendenza della lite e natura moratoria degli interessi domandati in giudizio è circostanza che non sempre si verifica. È il caso, ad esempio, dei crediti illiquidi liquidabili dal giudice per legge o per volontà delle parti: finché costui non vi provveda la mora non potrà dirsi integrata.

Ed è proprio ciò che avviene nel caso di equo indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 nel quale il credito non è né liquido né esigibile se non dopo la liquidazione giudiziale e, dunque, prima di questo momento non è nemmeno corretto parlare di inadempimento imputabile al debitore (si veda in particolare l'art. 2 *bis* che pone l'accento sulla necessità della liquidazione giudiziale).

Ed è questa - secondo la tesi più diffusa - la vera ragione per la quale nel processo per equa riparazione la norma non trova applicazione: **non** perché in questi casi non vi è contratto e quindi non vi sarebbe la possibilità per le parti di accordarsi preventivamente su un tasso diverso da quello commerciale, **ma** solo perché l'obbligazione indennitaria non può proprio essere determinata se non attraverso l'utilizzo del processo (qui non solo il debitore è costretto a difendersi ma anche il creditore è costretto ad instaurarlo proprio perché è indispensabile la liquidazione giudiziale).

L'art. 1284 c.c. **non** trova applicazione, quindi, in tutti quei casi nei quali la mora è configurabile **solo** a seguito della necessaria liquidazione giudiziale: sono le ipotesi di equo indennizzo da durata del processo o delle somme liquidate dal giudice a titolo di sanzione processuale (si pensi alla pronuncia alle spese o alla condanna da responsabilità aggravata che sono somme che non preesistono al processo ma trovano origine proprio nello svolgimento dell'attività processuale).

L'art. 1284 c.c. **non** si applica nemmeno quando: (i) ci si trova di fronte ad un credito non pecuniario (obbligazioni di fare, non fare, dare cosa diversa dal denaro); (ii) la pronuncia non è autenticamente di condanna, ma costituisce la ripartizione di un ricavato (ad esempio quando il giudice ammette un credito al passivo fallimentare, dovrebbe escludersi che gli interessi del 1284, comma 4, c.c. debbano decorrere dal momento della domanda di ammissione al passivo fino al riparto); (iii) si tratta di controversie distributive *ex art. 512 c.p.c.*

**7.** – A parte le ipotesi di esclusione indicate nel precedente par., occorre, dunque, predicare **un'applicazione generalizzata** della norma, **non** essendovi ragioni per escluderne l'applicabilità nemmeno per la domanda riconvenzionale (la norma parla di domanda giudiziale), per il processo amministrativo, per quello tributario o per quello contabile (per l'arbitrato la norma dispone espressamente), per il processo di esecuzione (anche se occorre trovare un correttivo per l'ipotesi in cui il creditore ne ritardi l'avvio continuando a lucrare degli interessi processuali) e ovviamente per i crediti di lavoro (anche, però, in relazione alle domande di restituzione avanzate dal datore di lavoro), con l'unico limite che si tratti ovviamente di un credito pecuniario.

**8.** – Quanto ai crediti da lavoro, nel precedente par. 4, si è ricordato che la **ragione di esclusione** comunemente addotta consiste nel fatto che tali crediti godrebbero di *“regime giuridico speciale rispetto a quello generale, delle obbligazioni pecuniarie”* (così App. Roma 22/01/2019, n. 110), stabilendo il comma 3 dell'art. 429 c.p.c. che il giudice deve determinare, con la sentenza di condanna, gli *“interessi nella misura legale”* ed anche *“il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”*.

I crediti lavoristici, quindi, sarebbero **sottratti**: a) al principio nominalistico; b) alle regole sulla responsabilità civile da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie. E ciò comporterebbe l'applicazione degli interessi sulla somma via via rivalutata a prescindere dalla colpa del debitore e in termini tali da rendere il capitale originario, gli interessi e la rivalutazione “*componenti essenziali di una prestazione unitaria [...]*” (così Cass. n. 18558 del 2014; cfr. Cass. n. 13123 del 2008), in modo da proteggere il patrimonio del prestatore di lavoro dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento monetario.

Alla luce di ciò, in forza dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, sarebbe **preclusa** l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. quand'anche norma di generale applicazione, avendo il legislatore inteso riservare una **regolamentazione settoriale** a questa particolare materia in ragione del preminente valore costituzionale degli interessi coinvolti.

**8.1.** – A favore di questo orientamento potrebbe essere richiamata Cass. n. 61 del 2023, che, pur condividendo l'applicazione della norma anche alle obbligazioni non contrattuali, **ammette** delle eccezioni costituite da quelle obbligazioni che abbiano una “*speciale natura o [...] particolari caratteristiche*” (non meglio precisate: v. punto 3.2. della motivazione): tra questi casi si fa l'unico esempio dell'equo indennizzo (che del resto era proprio l'originario ambito nel quale la questione è sorta), la cui materia è considerata particolare e, quindi, sottratta all'ambito di operatività degli interessi commerciali.

Il punto è allora cercare di comprendere quale sia specialità che giustifica la non applicazione della norma ed il pensiero va proprio ai crediti di lavoro, i quali per un certo profilo possono certamente considerarsi speciali in quanto assistiti da una norma (l'art. 429, comma 3, c.p.c.) che applica a tali obbligazioni pecuniarie lo statuto dei debiti di valore (i.e., interessi e maggior danno dal momento della maturazione del diritto).

**8.2.** – La Corte delle leggi ha individuato nella natura privilegiata (*ex artt. 1, 3, comma 2, 4, 34, 36 Cost.*) dei crediti dei lavoratori la ragione giustificativa della norma e la legittimità costituzionale della difformità di trattamento loro riservato rispetto ai crediti dei datori di lavoro (C. Cost. 2.6.1994, n. 207; C. Cost. 14.1.1977, n. 13). La Corte ha osservato che proprio tale natura privilegiata rende razionali le **esigenze** cui risponde l'art. 429 c.c. e, in particolare, il mantenimento inalterato del potere di acquisto dei beni in relazione al principio della giusta retribuzione, l'imposizione di un deterrente al ritardo nell'adempimento, nonché il riequilibrio delle posizioni economiche delle parti, permettendo al lavoratore di recuperare l'arricchimento conseguito dal datore di lavoro per effetto della svalutazione. La Corte costituzionale ha, inoltre, riconosciuto come il lavoratore **non** debba ritenersi gravato dall'onere della prova del maggior danno e, aderendo alla tesi secondo cui l'espressione «eventualmente» debba riferirsi all'esistenza di una svalutazione, ha affermato che in presenza di svalutazione il danno è presunto *juris et de jure* (C. Cost. 20.1.1977, n. 43; C. Cost. 14.1.1977, n. 13).

Utilizzando l'art. 429, comma 3, c.p.c. le locuzioni “*interessi nella misura legale*” e “*maggior danno per la diminuzione del valore del credito*”, il regime di favore **non** è dato, dunque, dall'applicazione degli interessi nella misura legale che sarebbero comunque dovuti (siano essi compensativi di pieno diritto o moratori), **ma** è dato dall'automaticità della decisione del giudice, estesa anche al calcolo del maggior danno da svalutazione, e dal cumulo delle due voci (interessi e rivalutazione).

Ma se gli interessi dovessero essere computati **anche** dopo la proposizione della domanda ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c. il lavoratore si troverebbe senz'altro a ricevere una tutela **meno favorevole** di quella che riceverebbe qualunque altro creditore di una somma di danaro, perché quest'ultimo - dal momento della proposizione della domanda giudiziale - avrebbe diritto agli interessi cd. commerciali di cui al comma 4 dell'art. 1282 c.c. E ciò in aperta **contraddizione** rispetto alla *ratio* di maggior tutela insita nella previsione del comma 3 dell'art. 429 c.p.c.

A seguito della novellazione dell'art. 1284 c.c. **non** può, perciò, essere invocato il regime “speciale” (**perché di maggior favore**) dell'art. 429, comma 3, c.p.c. per escludere l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., una volta che quel regime di maggior favore dei lavoratori è divenuto **meno favorevole** di quello che ora il citato comma 4 garantisce agli altri crediti.

In buona sostanza, venendo **meno** il trattamento favorevole è lo stesso regime di specialità dell'art. 429 c.p.c. a **non** essere più predicabile.

Quanto innanzi rilevato trova corrispondenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ravvisato un rapporto di specialità **non** tra l'art. 429, comma 3, c.p.c. e l'art. 1284 c.c., **bensi** tra l'art. 429, comma 3, c.p.c. e l'art. 1224 c.c. Con la sentenza n. 82 del 2003, infatti, il giudice delle leggi ha osservato che “...*il legislatore è libero di sostituire quel meccanismo (quello di cui all'art. 429 c.p.c., comma 3; n.d.r.) con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, cui si riferisce l'art. 1224 c.c., ponendo una remora all'inadempimento del datore di lavoro mediante la previsione di un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente da lui conseguito*”.

**8.3.** – Non solo. Gli interessi del comma 4 dell'art. 1284 c.c. sono **espressamente qualificati** come “*legali*”, così come “*legali*” gli interessi del comma 3 dell'art. 429 c.p.c.<sup>3</sup>.

**Non** vi è, dunque, alcuna ragione per limitare il richiamo operato dall'art. 429 agli “*interessi nella misura legale*” **solo** a quelli previsti dal comma 2 e **non** anche a quelli previsti dal comma 4.

Si vuole dire, cioè, che l'art. 429, comma 3, c.p.c. - nella parte in cui prevede che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale – opera un **rinvio** all'art. 1284 c.c. nella sua **interezza: sia** al comma 1, in cui viene stabilito – mediante rinvio alla determinazione annuale effettuata con decreto ministeriale – il

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. n. 8128 del 2020, secondo cui “*gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile, sono interessi legali...*”.

saggio generale degli interessi legali, **sia** al comma 4, che prevede che dalla domanda giudiziale – in caso di mancata determinazione convenzionale del tasso di interesse – “*il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto nella legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*”.

**8.4.** – Se poi, come visto in precedenza, la *ratio* della disciplina prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. è quella di scoraggiare la resistenza dilatoria a iniziative giudiziali infondate, la stessa esigenza sicuramente sussiste anche in ambito lavoristico.

**8.5.** – Si deve, quindi, concludere nel senso che, dopo la domanda giudiziale, gli **interessi** (moratori) sui crediti di lavoro (**sia** di carattere contrattuale **che** extra-contrattuale: v. infra par. 9.1.) **sono da computare** – in mancanza di un tasso di mora fissato convenzionalmente in sede di contrattazione collettiva o di contratto individuale - in misura pari a quello sulle transazioni commerciali.

E poiché la disciplina di cui al comma 4 dell’art. 1284 c.c. ha una portata **generale**, distinguendosi il comma 1 ed il comma 4 soltanto con riferimento al periodo di applicazione, ne deriva la possibilità di applicare il comma 4 **anche** in sede esecutiva, **anche** in assenza di un’espressa o anche implicita previsione da parte del giudice della cognizione.

L’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che sembra condivisibile, è infatti che la liquidazione degli interessi al saggio dell’art. 1284, comma 4, c.c., **non** è soggetta a un onere di specifica domanda **né** occorre che la sentenza contenga un espresso capo di condanna alla corresponsione degli interessi al saggio maggiorato dalla domanda al saldo (cfr. Cass. n. 29212 del 2019, Cass. n. 19906 del 2020), ciò in quanto, dal momento della domanda, è **questo** il saggio legale degli interessi (sono, cioè, **questi** gli interessi dovuti *ex lege*), sicché, in concreto, la parte che abbia chiesto e ottenuto la condanna di controparte al pagamento del capitale oltre “*interessi legali*” potrà notificare un precetto includendo gli interessi al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo (cfr. Cass. n. 61 del 2023, ove si legge – par. 2 della motiv. - che gli interessi al saggio speciale decorrono dalla domanda sino al pagamento, oltre all’ordinanza in commento).

**8.5.1.** – Da ciò consegue la **rilevanza** della questione per definire il giudizio *sub iudice*, essendo stati precettati gli interessi del comma 4 dell’art. 1284 c.c. pur difettando il titolo esecutivo di una espressa previsione in tal senso.

**8.6.** – Poiché il citato comma 4 **non** disciplina gli effetti della mora **ma** solo il saggio legale degli interessi, il creditore inoltre ha diritto, qualora dimostri di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello ristorato con gli interessi moratori, di pretenderne il risarcimento.

**Solo** in questo caso, e cioè quando gli interessi moratori di cui al comma 4 dell’art. 1284 c.c. non coprono tutto il danno da ritardato adempimenti, le due voci (interessi e rivalutazione) tornano a cumularsi.

**9.** – Nella fattispecie sottoposta a rinvio pregiudiziale, il titolo esecutivo **non** ha ad oggetto soltanto obbligazioni contrattuali di carattere retributivo, **ma** anche extracontrattuali (indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo), rispetto alle quali pure sono stati computati gli interessi del comma 4 dell’art. 1284 c.c. in difetto di una espressa previsione in tal senso del titolo esecutivo.

Sorge, dunque, il problema di stabilire se l’art. 1284, comma 4, c.c. si applichi a tutti i processi in cui venga chiesto il pagamento di una somma di danaro, **indipendentemente** dalla fonte della relativa obbligazione o dal fatto che si tratti di crediti risarcitori.

In *parte qua*, come già rilevato, sussiste un contrasto di giurisprudenza sull’ambito applicativo dell’art. 1284, comma 4, c.c.: è questo l’oggetto del **secondo** quesito del rinvio pregiudiziale, *stricto iure* inammissibile.

A prescindere dal fatto che il carattere di norma di sistema del comma 4 dell’art. 1284 c.c. impone di ritenere che si tratti di previsione generale applicabile indipendentemente dalla natura dell’obbligazione dalla quale scaturisce il credito, deve rilevarsi che in materia di lavoro il problema è **risolto** a monte dalla previsione generale dell’art. 429, comma 3, c.p.c. che, nell’utilizzare la più ampia locuzione “*crediti di lavoro*”, ha inteso riferirsi a **tutti i crediti connessi** al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. n. 13624 del 2020).

Così vi rientrano anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 5024 del 2002 per i crediti risarcitori *ex art.* 2087 c.c., conf. Cass. 12098 del 2004; v. Cass. 6 luglio 1990 n. 7101 cui *adde* Cass. 7 febbraio 1996 n. 976 per la generale affermazione che l’art. 429 c.p.c. sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione liquidati a favore del lavoratore **si riferisce a tutti i crediti connessi ad un rapporto di lavoro**, senza alcuna esclusione per quelli aventi titolo risarcitorio). Si è pure affermato che, in materia di risarcimento del danno da omissione contributiva, opera la disposizione dell’art. 429, comma 3, c.p.c. sul maggior danno da svalutazione monetaria, poiché l’omissione contributiva costituisce violazione di un’obbligazione scaturente dal rapporto di lavoro e dà luogo ad un credito di valore (Cass. n. 10528 del 1997, Cass. n. 5559 del 1999).

Operando, dunque, il comma 3 dell’art. 429 c.p.c. il rinvio all’art. 1284 c.c. per tutti i crediti di lavoro, per tutti questi - **indipendentemente dalla loro natura** - deve applicarsi l’interesse in misura pari a quello delle cd. transazioni commerciali.

### **P.Q.M.**

Il P.M. chiede che le Sezioni Unite vogliano interpretare l’art. 429, comma 3, c.p.c. nel senso “*che esso contiene un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il comma 4 e, così, “gli interessi legali maggiorati” (o “super-interessi”) a far data dalla domanda giudiziale*”. Conseguenze di legge.

Roma, 24 febbraio 2024.

**I Sostituti Procuratori Generali**

**Stanislao De Matteis e Anna Maria Soldi**